All. "D" all'atto rep n. 1122 ==========

========== **LO STATUTO di "CREDITFIDI"** ==========

= **SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA** =

========== TITOLO I ==========

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA

========== SOCIETA' ==========

ARTICOLO 1 ==========

È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Creditfidi Società Cooperativa a responsabilità limitata", siglabile "Creditfidi s.c.a.r.l." oppure, semplicemente, "Creditfidi" ==========

ARTICOLO 2 ==========

La Cooperativa ha sede nel Comune di Chieti. ==========

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali, uffici zonali ed altre unità operative, site nella Regione Abruzzo. ==========

La società ha la durata sino al 31/12/2050 (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera assembleare. In deroga all'art. 2437, comma 2, lett. a), Cod. Civ., l'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci. ==========

Creditfidi non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto non è prevista alcuna possibilità di distribuire avanzi di gestione o riserve ai soci, non è prevista la remunerazione di strumenti finanziari non essendone autorizzata l'emissione, è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale – dedotto il solo capitale – ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 D.L. 269/2003 convertito dalla Legge 326/03. ==========

ARTICOLO 3 ==========

La Cooperativa, che ha la finalità di agevolare l'accesso al credito alle imprese socie, assistendole al fine di stimolarne lo sviluppo, l'ammodernamento e la trasformazione, nel quadro del potenziamento del sistema economico, è retta e disciplinata dai principi della mutualità. ==========

La Cooperativa ha per oggetto primario, in conformità alle vigenti norme di legge, l'attività di prestazione di garanzie collettive - di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 e successive modificazioni e integrazioni - e delle attività connesse e strumentali alla garanzia per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di concessione di crediti, di imprese e di enti parabancari. ==========

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività secondaria e/o altro servizio accessorio, connesso e strumentale alle attività sopra elencate, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercitando tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ed in particolare potrà svolgere l'attività di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria alle imprese socie. Ricorrendone le condizioni e nei limiti previsti dalla normativa riservata agli Intermediari finanziari, la Cooperativa potrà, inoltre, esercitare nei confronti del mercato l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. ==========

La Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e commerciale che abbia relazione con l'oggetto sociale: ==========

-stipulare convenzioni, acquistare, locare, vendere immobili; ==========

-assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsivoglia forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; ========

-dare adesione e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili atti ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti; ==========

-far ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalle Leggi dello Stato e Comunitarie, da quelle emanate dalla Regione Abruzzo a favore delle imprese siano esse artigiane, commerciali e piccolo industriali, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonché da altri organismi provinciali o locali; ==========

-porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto di quanti, Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, Comuni, Camere di Commercio, Banche, Consorzi, enti pubblici e privati, si pongano l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa e dell'associazionismo di garanzia. ==========

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. ==

ARTICOLO 4 ==========

La società potrà acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti. ==========

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, con obbligo di restituzione a carico della società, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge. ==========

========== TITOLO II – SOCI ==========

=== CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E ===

PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI

========== CAPITALE SOCIALE ==========

ARTICOLO 5 ==========

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. ========

ARTICOLO 6 ==========

Possono acquisire la qualifica di soci le imprese, sia in forma individuale sia associata, artigiane, commercianti, del lavoro autonomo ed indipendente, delle Piccole Imprese secondo l'accezione europea, del terziario e dei servizi, nonché i liberi professionisti e le associazioni tra di loro, tutti aventi sede nella Regione Abruzzo e sul territorio nazionale. ==========

Alla Cooperativa possono partecipare anche le imprese socie che superano i limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate. ==

È altresì consentita l'ammissione a titolo provvisorio, per un periodo massimo di sei mesi, delle imprese di nuova costituzione, sia in forma individuale che associata, nelle more della loro iscrizione all'Albo artigiano o dell'effettivo inizio della loro attività. ==========

Possono essere ammessi come soci Enti Pubblici ed Enti Privati di ricerca ed assistenza finanziaria e tecnica. ==========

Possono essere ammessi anche soci sovventori, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 8, che intendano apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti

spettanti a tutti i soci ai sensi della precitata legge. ==========

ARTICOLO 7 ==========

L'ammissione dei soci è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati, ai quali deve essere comunicata (anche a mezzo fax o posta elettronica) l'ammissione ai sensi dell'art. 2528, Cod. Civ., ed annotata a cura del Consiglio stesso nel libro dei soci. ======

I soci sono obbligati: ==========

-al versamento di una tassa di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altri contributi, nelle misure e nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione; =

-alla sottoscrizione di almeno due quote sociali, il cui valore nominale è pari a € 25,00= (euro venticinque/00), ed al versamento del relativo conferimento. ======

Nessun socio può essere titolare di tante quote il cui valore nominale superi il due per cento del capitale sociale. Le quote eccedenti tale limite possono essere rimborsate ed annullate, ovvero alienate nell'interesse del socio dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter. ==========

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda. ==========

La delibera di ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. ====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati a mezzo lettera raccomandata. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. ==========

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere e disporre ai soci la sottoscrizione di azioni, nonché altri eventuali costi istruttori, in modo che vi sia proporzione tra l'importo versato dal socio e il finanziamento richiesto dallo stesso alla Cooperativa e/o il rischio del medesimo. Le azioni, acquisite dal socio a qualsiasi titolo, sono infruttifere e mantengono il loro valore nominale. ========

ARTICOLO 8 ==========

Possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 Legge 31/01/1992 n° 59, persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni, banche e fondazioni bancarie, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge. ==========

Il valore nominale delle quote attribuite ai soci sovventori è di € 25,00= (venticinque/00). ==========

I soci sovventori devono sottostare alle disposizioni statutarie relative ai soci ordinari, ad eccezione: ==========

- dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 6; ==========

- degli obblighi e le altre disposizioni connesse con la partecipazione al rapporto di conferimento mutualistico; ==========

- delle disposizioni in materia di recesso ed esclusione di cui ai successivi art. 10 e 12. ==========

I soggetti che non possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività

sociali. ==========

= **CAPO II - MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E** =

========== **CAUSE SOTTOSTANTI** ==========

ARTICOLO 9 ==========

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per causa di morte; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. =

ARTICOLO 10 ==========

Il recesso è ammesso solo e limitatamente – fatto salvo quanto di seguito dettagliato - ai casi obbligatori previsti dalla legge; sempre che risultino regolarmente estinti tutti i finanziamenti garantiti dalla Cooperativa. ==========

Secondo quanto previsto quale possibile deroga statutaria dall'art. 2437 C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote o alla proroga della durata della società. ==========

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso, non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere in ogni caso motivata e deve essere comunicata a cura del Socio con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione, entro i sessanta giorni successivi alla deliberazione, al socio. ==========

Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2533 del Codice Civile, salvo intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 43, avverso il diniego comunicatogli dal Consiglio di Amministrazione. =====

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione

del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre la restituzione delle quote sociali sarà conseguente alla approvazione del bilancio (come dettagliato nel successivo art. 13) ==========

ARTICOLO 11 ==========

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a)che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ==========

b)che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; ==========

c)che, ai sensi dell'art. 2043 del C.C., cagiona alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; ==========

d)che sia dichiarato inabilitato o interdetto, ovvero subisca condanna per reato pronunziata da sentenza passata in giudicato; ==========

e)a carico del quale sia stata avviata la procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; ==========

f)che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa; ==========

g)che trasferisca la sede della propria impresa fuori dall'ambito territoriale operativo della Cooperativa; ==========

h)che sia privo dei requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa di cui all'art. 6 del presente statuto, ovvero li perda successivamente e conseguentemente debba decadere dalla qualità di Socio; ==========

i)che si renda responsabile di qualsiasi altra grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno o dal rapporto mutualistico; e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi. ==========

Le garanzie prestate dalla Cooperativa a favore del socio escluso, di norma, si estinguono alla chiusura dell'esercizio in corso, se l'esclusione è stata comunicata almeno trenta giorni prima di essa, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. ==========

ARTICOLO 12 ==========

Le deliberazioni in materia di esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi alla deliberazione. ==========

Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2533 del Codice Civile, salvo intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 43, avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione. ==========

Il ricorso al Collegio Arbitrale, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione.

Il Collegio Arbitrale, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, deve comunicare all'interessato la propria decisione. ==========

ARTICOLO 13 ==========

I soci receduti hanno il diritto al rimborso del capitale sociale, limitatamente alle quote da essi effettivamente versate, al netto di eventuali debiti a qualsiasi titolo maturati o in corso di maturazione nei confronti della Cooperativa o nei confronti di terzi. ==========

La liquidazione delle quote avrà comunque luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato ==========

lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo delle quote effettivamente versate. ==========

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio in caso di recesso, ed entro sessanta giorni dalla richiesta in caso di morte. ==========

Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote di cui non sia stata richiesta per iscritto a cura del Socio la restituzione, entro un anno dalla cessazione a qualsiasi titolo, saranno destinate alla riserva di cui al successivo articolo 14 lettera c). ====

Nel caso di esclusione del socio – di cui all'art. 11 lettera b), c) ed f) – la Cooperativa assegna l'intero valore delle quote a riserva di cui al successivo art.14 lettera c). ==========

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di tre anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio, i pagamenti (rimborso quote) di cui ai commi precedenti ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 10 % (diecipercento) rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale. ==========

========== TITOLO III – PATRIMONIO ==========

========== CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ==========

ARTICOLO 14 ==========

Il patrimonio della Società è costituito: ==========

a)dal capitale sociale che, fermo restando il rispetto dei limiti alla partecipazione di ciascun socio di cui alle vigenti leggi ed al presente statuto, nonché dai fondi imputati a capitale ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque/00) sia per i soci ordinari che per i soci sovventori; ==========

In nessun caso il capitale sociale potrà essere di importo inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme di legge; ==========

b)dalla riserva legale; ==========

c)dalla riserva nella quale confluiranno anche le partecipazioni sociali (quote) eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed eredi dei soci defunti; ==

d)da un fondo formato da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da Enti Pubblici o Privati, e da una parte degli utili; ==========

e)da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatta a favore della società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. ==========

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Cod. Civ. In tal caso, l'assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci. ==========

In nessun caso il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate. =====

ARTICOLO 15 ==========

I conferimenti relativi alle quote sociali sottoscritte dovranno essere versati secondo le modalità ed entro i termini di volta in volta comunicati dal Consiglio di Amministrazione deliberati sulla base delle esigenze della Società Cooperativa. ==

ARTICOLO 16 ==========

Le quote sociali sono nominative. Ciascuna quote deve essere intestata ad un solo

nominativo e non è frazionabile. ==========

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, Cod. Civ., è esclusa l'emissione di titoli azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nell'apposito libro. =======

Le quote non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura. Alla Cooperativa, è comunque vietato fare anticipazioni sulle quote versate. ==========

Le quote possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente a favore di soggetti: ==========

1)che siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 6 per l'ammissione alla Cooperativa; ==========

2)che garantiscano condizioni di affidabilità patrimoniale comparabile a quelle del socio cedente, secondo criteri di individuazione del grado di affidabilità patrimoniale stabiliti dal C.d.A. ==========

In mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto agli interessati il diniego al trasferimento delle azioni. ==========

Le quote possono essere trasferite per successione, con effetto verso la Cooperativa, soltanto se l'erede sia socio o abbia i requisiti per essere socio. In tal caso, se gli eredi sono più di uno essi dovranno nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali. ==========

Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili ai sensi dell'art. 4 legge n. 59/92. ==========

ARTICOLO 17 ==========

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia o qualsivoglia altro servizio solo se iscritto nel libro soci. ==========

ARTICOLO 18 ==========

Le prestazioni di garanzia sono, di massima, proporzionali alla partecipazione detenuta (quote) da ciascun socio. ==========

Tuttavia, nel deliberare la concessione, il Consiglio di Amministrazione (e/o gli Organi delegati dal medesimo) dovrà tenere conto: ==========

1)della situazione patrimoniale, anche extra aziendale (oltre dell'eventuale classe di rating assegnato all'impresa Socia) del titolare dell'impresa richiedente, e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa, nonché delle capacità imprenditoriali del titolare; ==========

2)della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre; ====

3)dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione. ==========

Il Consiglio di Amministrazione , accertati i requisiti richiesti di cui al precedente capoverso, delibera la garanzia senza alcun obbligo di presentare motivazioni relative all'eventuale rifiuto. ==========

ARTICOLO 19 ==========

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito, con altri enti e società, per la concessione ai propri soci di crediti, finanziamenti o quant'altro soddisfi i bisogni finanziari delle imprese socie e per i quali essa possa rilasciare prestazioni di garanzia o altri servizi accessori. ==========

ARTICOLO 20 ==========

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia (o altro servizio), versi una somma quale diritto fisso di segreteria ovvero una quota di attivazione di garanzia / diritto di istruttoria a copertura delle spese necessarie,

ovvero un numero di quote rapportate al finanziamento richiesto, ovvero un deposito cauzionale e/o quota accessoria. ==========

Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una commissione rapportata all'importo ed alla durata della garanzia ottenuta, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ==========

========== TITOLO IV ==========

======== ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI ========

========== CAPO I - ORGANI SOCIALI ==========

ARTICOLO 21 ==========

Sono organi della Cooperativa: ==========

l'Assemblea Generale dei Soci; ==========

il Consiglio di Amministrazione; ==========

il Comitato Esecutivo; ==========

il Presidente; ==========

i Vice Presidenti; ==========

il Direttore Generale; ==========

il Collegio Sindacale; ==========

========== CAPO II - DELL'ASSEMBLEA ==========

ARTICOLO 22 ==========

L'Assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata in qualsiasi sede, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, della data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della società e da inviarsi con comunicazione scritta ai soci delegati almeno quindici giorni prima dell'adunanza. ==========

Le Assemblee devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno. ==========

Il regolamento interno (e/o specifica deliberazione del C.d.A.) di cui al successivo art. 48 stabilisce modalità di funzionamento dell'Assemblea generale. ==========

Presso la sede della cooperativa i soci possono nei quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea prendere visione delle documentazioni oggetto di discussione nelle Assemblee. ==========

ARTICOLO 23 ==========

L'Assemblea generale: ==========

-approva il bilancio; ==========

-nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce i compensi e/o rimborsi ==========

spese e/o gettoni di presenza; ==========

-nomina i componenti il Collegio Sindacale; ==========

-determina il compenso da corrispondersi ai componenti il Collegio Sindacale; ===

-nomina il revisore contabile o società di revisione cui è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile; ==========

-delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; ==========

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea; ==

-delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità. ==========

ARTICOLO 24 ==========

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari

esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa è convocata: ==========

a)su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno; ==========

b)quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In tal caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. =====

ARTICOLO 25 ==========

L'assemblea straordinaria delibera: ==========

sulle modificazioni dello statuto; ==========

sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa; =====

sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; ==========

su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. ===

ARTICOLO 26 ==========

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. ==========

In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. ==========

Le votazioni relative alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione hanno luogo di norma a scrutinio segreto, fatta salva la possibilità dell'Assemblea di deliberare modalità diverse; a parità di voti viene eletto il più

anziano in età. ==========

Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno avvengono per alzata di mano. ==========

I soci sovventori hanno diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni detenute. ==========

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti ai delegati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92. ==========

ARTICOLO 27 ==========

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. ==========

L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori. ==========

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. ==========

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. ===

ARTICOLO 28 ==========

Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nell'apposito libro sociale. =======

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno 15 (giorni) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato o recapitato negli stessi termini prima della data dell'adunanza ai soci. ==========

Nel caso in cui all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia l'elezione del Consiglio

di Amministrazione l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato almeno 30 (trenta giorni) prima di quello fissato per la riunione. ==========

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita ai commi precedenti, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza dei soci, ivi compresa la pubblicazione su periodici distribuiti dalla Confartigianato Imprese Chieti. ======

ARTICOLO 29 ==========

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale, e non sia un dipendente della Cooperativa. I soci imprenditori individuali possono altresì farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. ==========

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero e la tipologia delle azioni possedute, e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe. ==========

== CAPO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA ==

ARTICOLO 30 ==========

Ai sensi dell'art. 2542, Cod. Civ., l'amministrazione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione. ==========

ARTICOLO 31 ==========

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti effettivi non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea ordinaria (o straordinaria), a norma dell'art. 2542 Cod. Civ. =====

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione - limitatamente a quelli nominati dalla Assemblea - deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso la

nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea straordinaria o ordinaria. ==========

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. =====

Non possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =======

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario. ==========

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. ==========

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina. ========

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. ==========

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti modalità. ==========

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere

depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. Nel caso di presentazione da parte dei Soci, la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. ==========

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate. ==========

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura. ======

Nel caso di presentazione di liste da parte dei Soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata da soci che rappresentino complessivamente una quota ==========

pari al 3% del numero totale dei soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista. ==========

La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente dovrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. ==========

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. ===

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. ==========

Ciascun Socio può votare una sola lista. ==========

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci e saranno nominati, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. ==========

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età. ==========

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale. ==========

Le cariche di Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo, secondo e terzo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista. ==========

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto. ==========

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 32 ==========

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario o dal consigliere anziano almeno una volta ogni novanta giorni, nonché: ==

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; ==========

- quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri; ==========

- quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale. ==========

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di telefono, fax, posta elettronica o lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri e i componenti il Collegio Sindacale ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ==========

Il Consiglio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. ==========

Le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente. ========

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. ==========

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391, Cod. Civ., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado. =====

ARTICOLO 33 ==========

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, senza alcuna eccezione, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il

raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati ad altri organi della Società. ==========

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione: ==========

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; ==========

deliberare in merito all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci; ==========

definire le linee e le operazioni strategiche, nonché i piani industriali e/o finanziari;

approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione; ==========

approvare il piano di Auditing, quando previsto dalla normativa vigente; =======

approvare le richieste di garanzia di competenza, autorizzando il rilascio di garanzie e la concessione dei finanziamenti, nei limiti di rischio e/o importo stabiliti dal medesimo, al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale, cui è conferita facoltà di demandare le deliberazioni di propria competenza al Vice Direttore. A quest'ultimo, comunque, non compete la sottoscrizione della relativa delibera fideiussoria regolata secondo quanto di seguito dettagliato nel presente articolo; ==========

redigere il progetto del bilancio di esercizio; ==========

deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci; ==========

conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti; ==========

nominare i componenti il Comitato Esecutivo; ==========

nominare uno o più Comitati Tecnici Territoriali, i cui poteri e funzionamento saranno disciplinati dal regolamento di cui al successivo art. 48; ==========

nominare il Direttore Generale e, su sua proposta, il Vice Direttore; ==========

deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili ==========

deliberare in merito agli eventuali trasferimenti per atto tra vivi di azioni della Cooperativa, in conformità al disposto del precedente art. 17; ==========

approvare il Regolamento Interno di cui al successivo art. 48. ==========

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio delega l'uso della firma sociale per tale rappresentanza, con le eventuali limitazioni ritenute opportune, al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente e/o all'occorrenza, pro tempore, anche ad altro Amministratore, delegato dal Presidente stesso. ==========

Le firme sulle delibere di concessione garanzia (fideiussioni) possono essere indifferentemente apposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale. ==========

Le firme su contratti e convenzioni - di norma, competenza del Presidente e, nei casi delegati, del Direttore Generale - possono essere delegate dal C.d.A. anche a specifici membri del medesimo e/o al Vice Direttore. ==========

Le operazioni su conti correnti, conti titoli e similari (fatte salve le eccezioni deliberate dal C.d.A., ad esempio per l'utilizzo di carta di credito aziendale e home banking) sono effettuate mediante firme in forma disgiunta dal Presidente e dal Direttore Generale. ==========

========== CAPO V - DEL COMITATO ESECUTIVO ==========

ARTICOLO 34 ==========

Il Comitato Esecutivo (ove nominato) è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori. Il Presidente del C.d.A. ne fa parte di diritto. Il Presidente del C.d.A. assume automaticamente la presidenza del Comitato e può convocarlo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. L'esame e la deliberazione delle richieste di prestazione di garanzie collettive presentate dalle imprese socie, al fine

di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, è affidato dal C.d.A. al Comitato Esecutivo, nei limiti di quanto disposto dal C.d.A. medesimo. ==========

Inoltre, il C.d.A. può delegare al Comitato Esecutivo, fermo restando la propria responsabilità, competenze riguardanti la cura degli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, che deve essere adeguata alla dimensione aziendale e al conseguimento degli scopi sociali e rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza. In tal caso il Comitato Esecutivo deve riferire al C.d.A., con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo compiute dalla società. ==========

Di ogni riunione, almeno relativamente alle deliberazioni assunte, deve essere redatto verbale – contenente anche l'elenco delle deliberazioni eventualmente assunte su specifica delega del C.d.A. che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. ====

========== **CAPO VI - DEL PRESIDENTE** ==========

ARTICOLO 35 ==========

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. ==========

Il Presidente è autorizzato, in particolare, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsivoglia titolo rilasciandone quietanze liberatorie. ==========

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. ==========

========== **CAPO VII - DEI VICE PRESIDENTI** ==========

ARTICOLO 36 ==========

Il Presidente può delegare parti delle sue funzioni al Vice Presidente Vicario e/o al Vice Presidente. ==========

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza o impedimento di entrambi, al Vice Presidente o al consigliere più anziano. ==========

Il fatto stesso che il Vice Presidente Vicario agisce in nome ed in rappresentanza della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito. ==========

========= **CAPO VIII - DEL DIRETTORE GENERALE** =========

ARTICOLO 37 ==========

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico. =

Il Direttore Generale: ==========

-partecipa ai lavori del C.d.A. e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale; ==========

-costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro; ==========

-provvede al rilascio di garanzie e alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A. (con facoltà di demandare pro tempore tale deliberazione al Vice Direttore); ==========

-avanza motivate proposte al C.d.A. e al Comitato Esecutivo in merito alla politica

commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali; ==========

compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al C.d.A o al Comitato Esecutivo ==========

ARTICOLO 38 ==========

La Direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono competenza univoca del Direttore Generale, che può comunque – di volta in volta - delegarne l'attuazione al Vice Direttore o altro funzionario/collaboratore. ==========

Su proposta del D.G., il C.d.A. nomina il Vice Direttore. Ulteriori eventuali mansioni del Vice Direttore sono proposte dal D.G. al C.d.A. che le approva. ====

In caso di assenza o impedimento del D.G. il Presidente ne assume i poteri, mentre il Vice Direttore – secondo la funzione specifica – possono surrogarne l'operatività su mandato del Presidente o del D.G. medesimi. ==========

========== **CAPO IX - DEL COLLEGIO SINDACALE** ==========

ARTICOLO 39 ==========

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia. ==========

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. ==========

ARTICOLO 40 ==========

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. ==========

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2429, Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. ==========

ARTICOLO 41 ==========

Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta ogni novanta giorni, nonché: ==========

a)ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; ==========

b)quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei componenti effettivi. ====

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi almeno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo telefono, posta elettronica o lettera consegnata a mano, in modo che i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. ==========

Il Collegio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. ==========

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale. ==========

Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

========== **TITOLO V** ==========

==== **DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DEL COLLEGIO** ====

========== **ARBITRALE** ==========

ARTICOLO 42 ==========

Qualsiasi controversia in dipendenza dei rapporti sociali e dell'applicazione od esecuzione del presente statuto che potesse insorgere fra la società, i soci, gli

amministratori od i liquidatori, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale. ==========

Il Collegio è costituito da tre Arbitri, nominati dal presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti su istanza della Parte più diligente. ==========

ARTICOLO 43 ==========

Al Collegio Arbitrale sono devolute, in particolare, tutte le controversie relative alla ammissione, al recesso ed alla esclusione dei soci. ==========

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia. ==========

Gli Arbitri decidono in conformità al disposto dell'art. 36, D. Lgs. 17/01/2003, n. 5.

La decisione del Collegio Arbitrale deve essere emessa per iscritto e comunicata dal Presidente del Collegio alle Parti, non oltre sessanta giorni dalla data del ricorso.

========== **TITOLO VI** ==========

=== **ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI** ===

======== **ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE** ========

========== **CAPO I - DELL'ESERCIZIO SOCIALE** ==========

ARTICOLO 44 ==========

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ==========

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428, Cod. Civ., dovranno essere specificatamente indicati: ==========

- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, ai sensi

dell'art. 2 della legge 31.1.1992 n. 59, nonché dell'art. ==========

2545, Cod. Civ.; ==========

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di soci, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, Cod. Civ. ==========

ARTICOLO 45 ==========

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro speculativo, ed in conformità all'art. 2514, Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, alla Cooperativa è fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. ==========

Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti nella misura: ==========

- del trenta per cento alla riserva legale; ==========

- del restante settanta per cento alle riserve di cui all'art. 14, comma 1, lettera d). =

ARTICOLO 46 ==========

E' in ogni caso vietata, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. b), Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento della Cooperativa. ====

Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera d) del precedente art. 14, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate secondo il seguente ordine dai fondi di cui alle lettere c), e), b) dello stesso articolo. ==========

In caso di esaurimento del fondo e di impossibilità di reintegrarlo secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale. ==========

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI E REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 47

Come espressamente previsto all'art. 3 comma 1° del presente Statuto Sociale, la cooperativa è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha alcun fine di lucro, in conformità all'art. 2514, Cod. Civ.

ARTICOLO 48

Il funzionamento della Cooperativa, nonché l'applicazione e la migliore definizione di quanto contenuto nel presente statuto sono demandati ad un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 49

L' Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ARTICOLO 50

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le azioni versate, a favore del Fondo di garanzia interconsortile ovvero dei Fondi di garanzia di cui alle vigenti norme di legge.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 51

È consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi. ==========

ARTICOLO 52 ==========

In via transitoria, il primo C.d.A. - eletto dalla Assemblea successivamente alla approvazione del presente Statuto - sarà composto da 9 (nove) membri. ========

ARTICOLO 53 ==========

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile procederà a: ==

a)Eleggere il Presidente ==========

b)Eleggere i Vice Presidenti, di cui uno Vicario ==========

c)Nominare il Comitato Esecutivo, secondo il disposto dell'art. 33 del presente Statuto ==========

d)Prendere atto delle norme transitorie sopra dettagliate, riservandosi di apportare successivamente ogni eventuale modifica e/o implementazione secondo i poteri conferitigli dal presente Statuto ==========

ARTICOLO 54 ==========

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. ==========

Chieti, 4 dicembre 2013. ==========

Firmato in calce ed a margine Gasbarri Mario, Saraullo Camillo Angelo, D'ottavio

Mario, Trinchini Flaviano, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo ==========

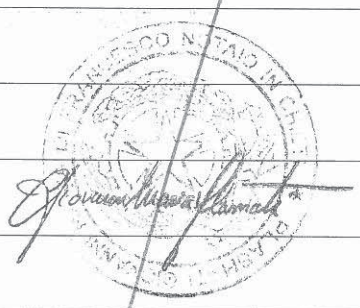

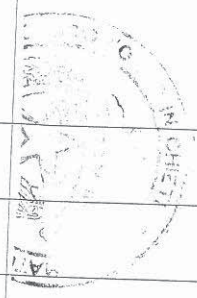

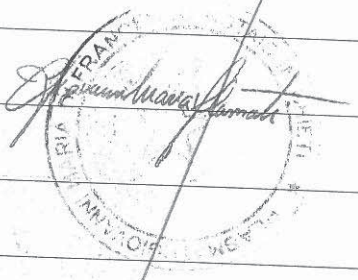

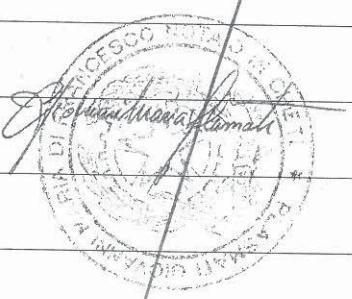

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Per uso di legge
Chieti, lì 7/1/2014